

Nr. R.G. 11/112439
Sent. Nr.

15972/15

ESENTE DA REGISTRAZIONE
Art. 23, 10° comma, L. 24.11.81 N. 689

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE**

Il Giudice di Pace Dott.ssa Gregoria PELLEGRINO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 11/112439 di R.G.

TRA

[REDACTED] elettivamente domiciliata in Roma, **[REDACTED]**
c/o la Sede del Movimento Consumatori, rappresentata e difesa per procura in calce al ricorso
dall'Avv. Laila PERCIBALLI

RICORRENTE

CONTRO

[REDACTED] in persona del Sindaco, *pro tempore*, elettivamente domiciliato per la carica
in **[REDACTED]**

RESISTENTE

OGGETTO: opposizione, ex art. 23 L. 689/81, a: Intimazione di Pagamento n. 097 2009
9111039960/000, relativa alla Cartella di Pagamento n. 097 2003 0461980836 000.


CONCLUSIONI: come da verbale di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente spedito con racc. a/r in data 03.12.'09, la ricorrente proponeva
opposizione avverso il provvedimento di cui all'oggetto, emesso da **[REDACTED]** - Agente
della riscossione per la provincia di Roma, poiché sosteneva che lo stesso, notificatole in data
24.11.'09, fosse il primo atto attraverso il quale veniva a conoscenza della Cartella di Pagamento n.
097 2003 0461980836 000, asseritamente notificatole in data 01.09.'04. Pertanto, nel merito, la
ricorrente insisteva nell'accoglimento dei motivi dedotti in ricorso, per estinzione della somma
dovuta.

Non si costituiva in giudizio parte resistente; pertanto ne veniva dichiarata la contumacia.

All'udienza del 24 marzo 2015, previa verifica della tempestività del deposito del ricorso,
ritenuto il procedimento maturo per la decisione allo stato degli atti, dopo la discussione, la causa
veniva trattenuta in sentenza, dando lettura del dispositivo in udienza.



MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è fondata e pertanto deve essere accolta.

Effettivamente, dall'esame degli atti emerge che la Cartella di Pagamento n. 097 2003 0461980836 000, relativa al V.A.V. n. 101558 del 21.07.2002 elevato dalla ~~XXXXXXXXXX~~, risulterebbe notificata il 01.09.2004, come riportato nello stesso provvedimento impugnato.

Orbene, poiché il suddetto provvedimento veniva notificato in data 24.11.'09, è evidente che la pretesa creditoria vantata con l'atto di intimazione risulta prescritta ex art. 28 L. n. 689/'81.

Pertanto, alla luce dei suesposti motivi, il ricorso viene accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Considerato che non vi è giurisprudenza univoca sul punto circa l'impugnabilità dell'atto di intimazione di pagamento ex L. n. 689/'81 e la natura meramente documentale del procedimento, le spese di causa come in dispositivo.

P.Q.M.


Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato indicato in oggetto: Intimazione di Pagamento n. 097 2009 9111039960/000, relativa alla Cartella di Pagamento n. 097 2003 0461980836 000.

Compensa le spese.

IL GIUDICE DI PACE

Così deciso in Roma il 24 marzo 2015.

(Dott.ssa Gregoria Pellegrino)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

1/4/15

